

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

(SARAGAT)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(MATTARELLA)

NELLA SEDUTA DEL 24 GIUGNO 1964

Delega al Governo ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1964 verrà a scadere la legge 26 gennaio 1962, numero 6, con la quale sono state prorogate a tale data:

a) le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, concernenti la delega al Governo a ridurre o sospendere i dazi doganali.

Tali disposizioni erano già state prorogate e modificate con le leggi: 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68 e 24 luglio 1959, n. 693;

b) la legge 20 dicembre 1960, n. 1527, concernente la delega al Governo ad ema-

nare provvedimenti per accelerare il ritmo di modificazione della tariffa doganale stabilito dal Trattato istitutivo della Comunità economica europea e per anticipare la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune.

Nel quadro delle cennate leggi di delegazione, il Governo ha provveduto, dal 1950 ad oggi, mediante l'emanazione di provvedimenti che hanno dimostrato la loro indubbia utilità per l'economia nazionale, a modificare il livello dei dazi doganali adattandolo di volta in volta, con provvida tempestività, alle mutevoli situazioni del mercato internazionale ed interno. Ciò ha finora consentito al Go-

verno di far fronte a tutte quelle situazioni congiunturali che si sono venute improvvisamente a determinare per la rapida evoluzione degli scambi che è seguita alla ripresa economica del Paese.

Assistito dalla Commissione parlamentare costituita a norma dell'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 1949, n. 993, al cui parere il Governo si è sempre attenuto, sono stati infatti emanati, dal luglio 1950 ad oggi, ben 98 provvedimenti, dei quali 45 riguardano modificazioni od aggiunte alla tariffa doganale attualmente in vigore.

Per sottolineare l'importanza di tali provvedimenti, alcuni dei quali possono, ben a ragione, considerarsi tappe storiche nella evoluzione della tariffa doganale italiana, per le profonde modificazioni apportate sia alla nomenclatura delle merci che al sistema impositivo, basterà citare:

il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442, che ha approvato una nuova tariffa comportante prevalentemente la differenza della precedente tariffa a dazi specifici, dazi commisurati sul valore delle merci;

il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1280, con il quale è stata inserita nella legislazione nazionale la definizione di Bruxelles sul valore in dogana delle merci, in applicazione della relativa Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

il decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, che ha approvato una nuova tariffa doganale redatta secondo la nomenclatura di Bruxelles, in applicazione della relativa Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976;

il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 che ha approvato la tariffa attualmente in vigore, risultante dall'inquadramento delle voci, note e dazi della precedente tariffa nelle corrispondenti voci, note e dazi della tariffa doganale comune, prevista dal Trattato che ha istituito la Comunità economica europea, ratificato

e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Tra gli altri provvedimenti di notevole importanza, per la mole e la complessità di lavoro che hanno comportato in quanto interessano tutte le posizioni della tariffa doganale, basterà ricordare:

le riduzioni apportate, in successive riprese, al regime daziario vigente per l'interscambio comunitario, che attualmente risulta al livello del 40 per cento per i prodotti industriali e del 50-55 per cento per i prodotti agricoli, nei confronti del livello esistente alla data del 1° gennaio 1957;

i due successivi accostamenti, effettuati il 1° gennaio 1961 ed il 1° luglio 1963, dei dazi nazionali vigenti alla predetta data del 1° gennaio 1957 ai corrispondenti dazi della tariffa doganale comune.

Tali provvedimenti sono stati adottati, come è noto, in attuazione delle norme derivanti dal Trattato di Roma.

Assistito dalla Commissione parlamentare, il Governo è poi intervenuto, in materia daziaria, in molti settori dell'economia nazionale per far fronte, con la necessaria tempestività, a particolari situazioni di mercato.

Da quanto precede risulta evidente, in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 1964 con la quale verrà a cessare la validità della citata legge 26 gennaio 1962, n. 6, la necessità di confermare al Governo la disponibilità di un adeguato strumento giuridico che consenta di intervenire in materia doganale con la necessaria tempestività, sia per porre in attuazione i provvedimenti tariffari e daziari inerenti agli obblighi internazionali derivanti dall'adesione del nostro Paese alle Comunità europee, sia per rimediare a situazioni contingenti che potrebbero avere sfavorevoli ripercussioni sulla produzione nazionale, sui traffici internazionali e sull'impiego della manodopera.

Nel quadro generale di tale problema, è inoltre da considerare la profonda evoluzione determinatasi in materia di dazi doganali, a seguito dell'adesione del nostro Paese ai

Trattati internazionali che hanno istituito, nell'ordine, le seguenti Comunità europee:

Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA);

Comunità europea dell'energia atomica (CEEa o EURATOM);

Comunità economica europea (CEE).

È da rilevare a tal proposito che le su accennate leggi di delegazione, anche se parzialmente adattate alle nuove esigenze, si appalesano sempre più inadeguate alla necessità di consentire al Governo di attuare tutti quei provvedimenti in materia tariffaria che discendono, in specie, dagli ulteriori obblighi previsti nelle prossime fasi dell'iter applicativo del Trattato di Roma.

La legge 24 dicembre 1949, n. 993, che costituisce il fondamento della vigente disciplina giuridica in materia tariffaria, è stata, infatti, emanata ancor prima che si delineasse il futuro Mercato comune europeo.

Si rende, pertanto, opportuno che il Governo sia dotato di uno strumento più valido di una pura e semplice proroga della più volte citata legge 26 gennaio 1962, n. 6. Al riguardo è da tener presente la necessità da più parti avvertita, sia dall'Amministrazione che dai ceti economici interessati, di dotare il nostro Paese di una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione che sostituisca quella attualmente vigente, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, la quale, come innanzi detto, è stata in gran parte modificata con i 45 provvedimenti emanati dopo la sua entrata in vigore, sia per quanto riguarda la nomenclatura, sia per quanto riguarda le aliquote daziarie, variate più volte in ottemperanza degli obblighi derivanti dal Trattato di Roma.

A ciò aggiungansi le perplessità suscitate da alcune questioni di illegittimità mosse di recente, in relazione all'articolo 76 della Costituzione, per ritenuta indeterminatezza di principi e criteri direttivi dell'originaria legge di delegazione 24 dicembre 1949, n. 993.

Se si considera, infatti, che la vigente tariffa doganale, anche se notevolmente modificata sia nella nomenclatura che nelle quote daziarie, in conformità degli obblighi

derivanti dai Trattati che hanno istituito le Comunità europee, deriva, pur sempre, per diretta trasposizione delle voci e per successive riduzioni o accostamenti delle originarie aliquote daziarie, dalle precedenti tariffe e dai numerosi provvedimenti di modificazione alle medesime, le une e gli altri emanati in virtù della citata legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive proroghe e modificazioni, non può non ritenersi opportuna una rinnovazione della vigente disciplina legislativa in materia, che valga a rimuovere ogni possibile dubbio di legittimità costituzionale.

Per tali motivi è stato, pertanto, predisposto l'unito disegno di legge con il quale il Governo viene delegato ad emanare una nuova tariffa dei dazi doganali.

In relazione alle profonde modificazioni verificatesi, come innanzi accennato, in materia di dazi doganali a seguito della istituzione delle Comunità europee, ovviamente la nuova tariffa dovrà riflettere, sia per quanto riguarda la nomenclatura sia per quanto riguarda le quote daziarie, tutti gli adempimenti cui il nostro Paese è tenuto in forza dei Trattati internazionali che hanno istituito le Comunità stesse.

È noto, inoltre, che all'interno di dette Comunità, è stata stabilita una tariffa doganale comune che costituisce il livello di protezione nei confronti dei Paesi estranei alle Comunità stesse.

Per quanto riguarda i prodotti che formano oggetto della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica, la predetta tariffa comune è stata instaurata da parte degli Stati membri. Per tutti gli altri prodotti, invece, che riguardano la Comunità economica europea, il mercato comune, cioè la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità e l'applicazione integrale della tariffa doganale comune per le merci provenienti dai Paesi terzi, saranno attuate al termine del periodo transitorio previsto dal relativo Trattato.

Nel frattempo i dazi che gli Stati membri applicavano alla data del 1° gennaio 1957, sono progressivamente ridotti, per l'intercambio comunitario e progressivamente ac-

costati ai dazi della tariffa doganale comune, per le merci provenienti dai Paesi estranei alla Comunità.

Tali riduzioni ed accostamenti vanno effettuati secondo il ritmo predeterminato dal Trattato di Roma, con la possibilità di acceleramenti consentiti dal Trattato stesso.

Da quanto precede si deduce che la materia tariffaria trova, innanzitutto, una sua precisa disciplina nelle norme all'uopo stabilite nei Trattati istitutivi delle Comunità europee.

Nell'ambito di tali norme viene quindi circoscritta, con il presente disegno di legge, la materia di cui si propone la delega al Governo.

Con l'articolo 2 viene, infatti, stabilito che la nuova tariffa dovrà essere emanata secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

la nomenclatura dovrà essere conforme a quella stabilita dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976 e successive modificazioni, in conformità della quale è stata redatta anche la tariffa doganale comune delle Comunità europee.

Nel quadro di tale nomenclatura dovranno essere altresì previste le sottovoci e note della tariffa comune stessa in vista della sua adozione definitiva. Le posizioni tariffarie che necessitano di ulteriore differenziazione daziaria in relazione al livello esistente alla data del 1° gennaio 1957, daranno luogo ad apposite sottovoci e note, destinate successivamente a progressiva eliminazione, in concomitanza con gli ulteriori accostamenti alla tariffa comune;

il livello daziario dovrà risultare, con riferimento ai dazi applicati alla data del 1° gennaio 1957, termine di riferimento stabilito dal Trattato di Roma per gli adempimenti tariffari prescritti durante il periodo transitorio, dalle riduzioni effettuate per gli scambi intercomunitari e dagli accostamenti dei dazi nazionali a quelli corrispondenti della tariffa doganale comune, per le merci provenienti da Paesi estranei alle Comunità europee. Fatta eccezione, beninteso, per i

prodotti facenti parte della CECA e dell'Euratom, per i quali, come innanzi detto, sono stati già stabiliti i dazi della tariffa doganale comune. I termini obiettivi di riferimento (dazi applicati, per le diverse posizioni daziarie, alla data del 1° gennaio 1957 e corrispondenti dazi della tariffa doganale comune) saranno riprodotti, nell'emananda tariffa, in apposite colonne. Tali aliquote daziarie non saranno, ovviamente, applicabili, riguardando le une la situazione daziaria esistente prima dell'inizio dell'*iter* applicativo del Trattato di Roma e le altre, il livello daziario che sarà instaurato alla fine del periodo transitorio. Saranno invece applicabili, a seconda della provenienza delle merci, le aliquote daziarie che, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, risulteranno stabilite alla data di entrata in vigore della nuova tariffa a norma dei Trattati che hanno istituito le Comunità europee nonché degli Accordi e Convenzioni stipulate in virtù dei Trattati stessi.

Analogamente a quanto previsto dalla tariffa attualmente in vigore, nonché dalle tariffe susseguite nel passato, verranno stabilite disposizioni preliminari per l'applicazione dell'emananda tariffa.

Tali disposizioni rifletteranno, in gran parte, quelle attualmente vigenti, alle quali il predetto articolo 2 fa espresso riferimento, opportunamente integrate e modificate per adeguarle agli accordi internazionali ed alla evoluzione dei traffici internazionali.

Il disegno di legge prevede, inoltre, all'articolo 3, la delega al Governo ad emanare, entro i primi due anni dall'entrata in vigore della tariffa, provvedimenti intesi ad apportare modificazioni alla tariffa stessa.

L'ulteriore delega si rende necessaria per consentire al Governo di attuare, con la necessaria tempestività, le ricorrenti variazioni al regime daziario ed alla nomenclatura della tariffa che deriveranno dai futuri adempimenti previsti durante il periodo transitorio per l'attuazione del mercato comune, nonché le modificazioni che saranno ritenute opportune in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale.

Anche per questa ulteriore delega vengono stabiliti principi e criteri direttivi ben definiti che trovano, inoltre, in gran parte, preciso riscontro in apposite disposizioni legislative.

Infatti, potranno essere apportate modificazioni alla tariffa, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, nei seguenti casi:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla Nomenclatura prevista dalla Convenzione di Bruxelles, nonché quelle che saranno apportate, dai competenti Organi comunitari, alla tariffa doganale comune;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle voci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonché per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti i tributi applicabili sulle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine e per adeguarle con gli accordi internazionali e con le esigenze dei traffici commerciali;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitu-

tivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri ed avvisi che saranno adottati dai competenti Organi delle Comunità europee.

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 6, nonché dalle precedenti leggi di delegazione innanzi citate, l'articolo 4 dell'allegato disegno di legge prevede la costituzione di una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e 20 deputati con l'incarico di esprimere il proprio parere sulla emanazione della nuova tariffa nonché dei successivi provvedimenti di modificazione alla medesima.

Gli articoli 5 e 6 prevedono le norme per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione suddetta, le cui spese di funzionamento faranno carico al capitolo 313, già all'uopo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante decreto avente valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi determinati nell'articolo successivo, una nuova tariffa dei dazi doganali d'importazione e relative disposizioni preliminari.

Art. 2.

La nuova tariffa dei dazi doganali di importazione dovrà essere redatta in conformità:

1) della nomenclatura prevista dalla Convenzione per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso, firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, e successive aggiunte e modificazioni, e relative regole generali per la interpretazione;

2) delle sottovoci e note complementari della tariffa doganale comune delle Comunità europee e della relativa regola generale per l'interpretazione.

In relazione ai dazi doganali applicati alla data del 1° gennaio 1957 ed a quelli fissati nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, dovranno essere stabiliti, rispettivamente, per le provenienze comunitarie e per le altre provenienze, i dazi che, alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, risulteranno applicabili a norma:

del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi, ratificato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766;

dei Trattati e relativi atti allegati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità

economica europea, ratificati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;

degli accordi, associazioni e convenzioni stipulati a norma dei Trattati che istituiscono le Comunità europee.

Tenuto conto della esigenza di assicurare, a norma del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, la progressiva instaurazione della tariffa doganale comune, nel quadro delle voci e note previste dalla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso e delle sottovoci, note e dazi della tariffa doganale comune stessa, saranno inseriti, nella emananda tariffa, con appropriata formulazione tecnica ed opportuni adattamenti, le sottovoci, note e dazi che, a tal fine, si renderanno necessari.

La nuova tariffa dei dazi doganali sarà corredata da disposizioni preliminari che saranno recepite dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, adattandone opportunamente il testo alla nuova redazione dell'emananda tariffa ed apportando alle disposizioni stesse quelle modificazioni che si rendessero necessarie per adeguarle agli accordi internazionali e per coordinarle con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate.

Le disposizioni stesse possono prevedere norme che consentano al Ministro delle finanze di apportare variazioni ai diritti di magazzinaggio per le merci custodite nei magazzini di diretta e temporanea custodia della dogana, per adeguarle alla misura dei diritti previsti dalle tariffe relative alla sosta o alla custodia delle merci negli scali delle Ferrovie dello Stato.

Stabiliranno, inoltre, che la nomenclatura doganale prevista per le merci in importazione sia applicata anche alle merci in esportazione.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è, inoltre, delegato ad apportare alla nuova tariffa dei

dazi doganali di importazione, fino al 31 dicembre 1966, mediante decreti aventi valore di legge ordinaria, da emanarsi su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e della marina mercantile, le modificazioni che si rendessero necessarie:

a) per inserire le aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla Nomenclatura prevista dalla Convenzione firmata dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, nonché alla tariffa doganale comune delle Comunità europee;

b) per apportare alle disposizioni preliminari, alle sottovoci e note della tariffa stessa le aggiunte e modificazioni che si rendessero necessarie per agevolarne l'inquadramento nella predetta tariffa comune delle Comunità europee, per una migliore formulazione tecnica del testo, nonché per il loro coordinamento con le disposizioni concernenti tributi applicabili alle merci importate, in aggiunta ai dazi di confine, per adeguarle con gli accordi internazionali, con le esigenze dei traffici commerciali e per armonizzarle con la legislazione degli altri Paesi facenti parte della Comunità economica europea;

c) per attuare, con l'osservanza dei principi che sono alla base del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, la progressiva instaurazione del Mercato comune a norma di quanto stabilito dagli articoli 14, 15, 23, 24, 25, 26, 28, 46, 226, 228 e 235 del Trattato stesso;

d) per l'adempimento delle direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri ed avvisi che saranno adottati dai competenti Organi delle Comunità europee.

Art. 4.

È costituita una Commissione parlamentare composta di 20 senatori e di 20 depu-

tati, designati rispettivamente dai Presidenti del Senato e della Camera, con funzione di esprimere il proprio parere intorno alla emanazione della tariffa ed alle aggiunte e modificazioni che saranno apportate alla tariffa medesima ai sensi e nei termini degli articoli precedenti.

Art. 5.

Nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze saranno stanziati i fondi necessari per i lavori inerenti alla emanazione della nuova tariffa doganale e per il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione anzidetta.

A capo di tale segreteria sarà chiamato un funzionario dell'Amministrazione centrale delle finanze o dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette con qualifica non superiore a Ispettore generale da collocare, all'uopo, nella posizione di fuori ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Per il funzionamento della segreteria tecnica la Commissione può avvalersi, saltuariamente o permanentemente dell'opera:

a) di impiegati dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato;

b) di estranei all'Amministrazione dello Stato nei limiti e con le modalità e col trattamento economico che saranno determinati con decreti da emanarsi dal Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro.

Art. 6.

L'onere derivante dalla presente legge, concernente il funzionamento della segreteria tecnica della Commissione parlamentare per la tariffa doganale, sarà fronteggiato con i fondi iscritti nel capitolo n. 313 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

A partire dall'esercizio 1965, l'onere annuo sarà di lire 6 milioni.